

OGGETTO: art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100: revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dal comune di Pordenone.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con l'art. 18 della legge n. 124 del 7 agosto 2015, il legislatore, vista la diversa normativa riguardante le società a partecipazione pubblica, ha deciso di uniformare la materia delle società a partecipazione pubblica;
- la delega attribuita al Governo con la sopra citata legge è stata esercitata, per quanto riguarda le società a partecipazione pubblica, mediante il decreto legislativo n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" entrato in vigore lo scorso 23 settembre 2016, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (TUSP);
- il decreto legislativo n. 175/2016 è stato integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito: "decreto correttivo") in vigore dal 27 giugno 2017;

Considerato l'art. 24 del TUSP ove è previsto, tra l'altro, che:

- ❖ 1<sup>a</sup> comma:
  1. sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, le partecipazioni detenute dalle PA, direttamente o indirettamente, in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2;
  2. a tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna PA effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;
  3. l'esito di tale ricognizione è comunicato con le modalità di cui all'art. 17 del decreto legge n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014;
  4. le informazioni sono rese disponibili alla Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, 4<sup>a</sup> comma, ed alla struttura di cui all'art. 15;
- ❖ 2<sup>a</sup> comma:

per le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti;
- ❖ 3<sup>a</sup> comma:

il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'art. 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo;
- ❖ 4<sup>a</sup> comma:

l'alienazione, da effettuare ai sensi dell'art. 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

Dato atto che il sopra citato Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica prevede:

⇒ all'art. 4:

1. le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
2. nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 50/2016;

- c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del decreto legislativo n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;*
- d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50/2016;*

*...omissis...*

- 7. *sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;*

*...omissis...*

- 9.bis: *nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'art. 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'art. 16.*

⇒ all'art. 5:

- 1. *a eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'art. 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;*
- 2. *l'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate;*
- 3. *l'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;*
- 4. *ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi;*

⇒ all'art. 15:

- 1. *nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è individuata la struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la separazione, a livello organizzativo, tra la suddetta struttura e gli uffici responsabili dell'esercizio dei diritti sociali;*

⇒ all'art. 16:

- 1. *le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;*

*...omissis...*

3. *gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci;*

⇒ all'art. 20:

1. *fermo quanto previsto dall'art. 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla struttura di cui all'art. 15;*
2. *i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*
  - a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;*
  - b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
  - c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
  - d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
  - e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
  - f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
  - g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4;*

⇒ all'art. 26:

*...omissis...*

- 12-quater: per le società di cui all'art. 4, comma 7, solo ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'art. 20, comma 2, lettera e), si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del presente decreto;*
- 12-quinquies: ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'art. 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'art. 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'art. 20;*

Considerato altresì che le disposizioni del predetto TUSP devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Dato atto che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del predetto Testo Unico, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (1<sup>a</sup> comma) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (3<sup>a</sup> comma), possono rivolgere la produzione ulteriore, rispetto a detto limite, anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, 1<sup>a</sup> comma, del TUSP stesso, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Amministrazione, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Preso atto, altresì, che:

- la Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 21 luglio 2017, ha diffuso le linee guida sui criteri che gli Enti locali dovranno seguire nell'elaborazione dei piani di razionalizzazione delle partecipate, da approvare entro il prossimo 30 settembre, in attuazione della riforma Madia;
- il modello standard dell'atto di ricognizione e dei relativi esiti deve essere allegato alla deliberazione consiliare ed è costituito da 5 sezioni;
- l'esito della ricognizione deve essere comunicato attraverso l'applicativo del Dipartimento del tesoro in maniera da essere disponibile per le sezioni regionali della Corte dei Conti e per la struttura del MEF competente per il monitoraggio;
- la maggior parte degli adempimenti investe le società a controllo pubblico, la sussistenza delle condizioni di cui all'art.2, 1<sup>a</sup> comma, lettera b) *{«controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo}* è necessaria anche per definire il perimetro delle società indirette, che sono quelle detenute da una PA per il tramite di una società, o di altro organismo, a controllo pubblico da parte della medesima (art. 2, 1<sup>a</sup> comma, lettera g) *{«partecipazione indiretta»: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica}*;

Tenuto conto, altresì, che :

- la particolare previsione normativa sul soggetto competente ad approvare il piano deve essere coordinata con le competenze esclusive del consiglio comunale in materia di società e servizi pubblici, date dalle disposizioni dell'art. 42, comma 2, nelle lettere e) e g) del d.lgs. n. 267/2000, nonché dalla lettera b) dello stesso art. 42 in ordine alla programmazione;
- l'attuazione delle misure comporterà, per alcuni passaggi, l'adozione di specifici provvedimenti da parte del Consiglio Comunale, della Giunta e del competente responsabile del Comune secondo le rispettive competenze;

Preso atto che:

- la relazione alla revisione straordinaria delle partecipazioni, secondo quanto disposto dall'art. 24, 2<sup>a</sup> comma, del decreto legislativo n. 17572016 così come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 100/2017, costituisce aggiornamento al Piano operativo di razionalizzazione adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 612 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, con propria deliberazione n. 4 del 30 marzo 2015;
- la suddetta relazione, come risultante nell'allegato A) alla presente deliberazione, dettagliata per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale, è presentata dal Sindaco sulla base delle analisi e delle elaborazioni condotte dalla competente UOS dell'Amministrazione;
- conseguentemente all'approvazione si darà corso a tutti gli adempimenti necessari per dare attuazione alle misure previste nella revisione stessa;

Considerato che competono al consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, gli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell'Ente locale a società di capitali ed alla concessione di servizi pubblici;

Dato atto che:

- le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;
- con la delibera del consiglio comunale n. 35 del 26 giugno 2017 l'Amministrazione ha disposto, per le motivazioni in essa riportate, l'alienazione delle azioni della società "ATAP spa" in possesso del Comune;
- in base a quanto sopra sussistono le motivazioni per l'alienazione della propria quota di partecipazione nella società "ATAP spa" e la tempistica della cessione dovrà tenere conto della sentenza sull'aggiudicazione definitiva della gara europea a procedura aperta da parte della Regione FVG, attualmente aggiudicata a favore della società TPL srl; il TAR del FVG ha accolto il ricorso principale proposto da Busitalia-Sita Nord srl annullando gli atti impugnati solo nella parte riguardante le valutazioni espresse, dei relativi verbali, dalla commissione di gara, a partire dal verbale n. 6 incluso;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro un anno dalla conclusione della ricognizione, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del decreto correttivo, l'Amministrazione non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti, la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437 ter, 2<sup>a</sup> comma, del codice civile, e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437 quater del codice civile;

Preso atto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, 1<sup>a</sup> comma, lettera b), n.3), del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 244 del 24 novembre 2016 è stata approvata la modifica, a decorrere dal 1<sup>a</sup> gennaio 2017, della macrostruttura organizzativa dell'Ente;
- con decreto del Sindaco n. 27 del 30 settembre 2016 al Segretario generale, dott. Primo Perosa, è stato conferito, tra l'altro, l'incarico dirigenziale dell'unità operativa complessa "gabinetto del Sindaco e sistemi informativi" fino alla data di scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica;

Precisato che la presente deliberazione è stata esaminata, in bozza, dalla competente commissione consiliare;

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della vigente normativa, stante la necessità di procedere con tempestività all'adozione dei provvedimenti necessari al fine di rispettare il dettato normativo;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali di cui al Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i:

- parere favorevole del Responsabile del settore interessato in ordine alla regolarità tecnica;
- parere favorevole del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

Con votazione

#### DELIBERA

- 1) di approvare, in base a quanto previsto dall'art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, la ricognizione delle partecipazioni detenute, alla data del 23 settembre 2016, dal comune di Pordenone come risultante dall'allegato A) al presente atto, predisposto secondo lo schema previsto dalla deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 21 luglio 2017 della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di procedere, per quanto sopra riportato, all'alienazione della propria quota di partecipazione nella società "ATAP spa", pari al 31,8551%, e la tempistica della cessione dovrà tenere conto della sentenza sull'aggiudicazione definitiva della gara europea a procedura aperta da parte della Regione FVG, attualmente aggiudicata a favore della società TPL srl; il TAR del FVG ha accolto il ricorso principale proposto da Busitalia-Sita Nord srl annullando gli atti impugnati solo nella parte riguardante le valutazioni espresse, dei relativi verbali, dalla commissione di gara, a partire dal verbale n. 6 incluso;
- 3) di autorizzare, per le motivazioni in premessa riportate e sussistendo i presupposti di quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, i seguenti interventi, così come indicato nelle sezioni 4 e 5 dell'allegato A):

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
Dir_2	Gestioni Ecologiche e Ambientali - GEA spa	Diretta	gestione globale dei servizi ambientali prodotti ed erogati a favore delle comunità locali degli Enti soci e affidanti	96,876	gestore globale dei servizi ambientali con affidamento diretto, tramite il modulo in house providing, dei servizi da parte dell'Amministrazione comunale; sono confermate sia la convenienza economica dell'erogazione del servizio sia la sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità dell'Ente così come illustrate con la relazione illustrativa approvata con la propria deliberazione consiliare n. 3 del 25 gennaio 2016 (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21)
Dir_3	Gestione Servizi Mobilità - GSM spa	Diretta	gestione globale dei servizi per la mobilità prodotti ed erogati a favore delle comunità locali degli Enti soci e affidanti	55,00	gestore globale dei servizi per la mobilità con affidamento diretto, tramite il modulo in house providing, dei servizi da parte dell'Amministrazione comunale; sono confermate sia la convenienza economica dell'erogazione del servizio sia la sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità dell'Ente così come illustrate con la relazione illustrativa approvata con la propria deliberazione consiliare n. 48 del 30 novembre 2015 (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21)
Dir_4	HydroGEA spa	Diretta	gestore del servizio idrico integrato e di tutto quanto attiene alla gestione delle risorse idriche	96,876	gestore del servizio idrico integrato con affidamento diretto, tramite il modulo in house providing, dei servizi da parte dell'ex CATO "occidentale"; si resta in attesa di indicazioni da parte dell'Agenzia denominata "Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti" (AUSIR), ente di governo dell'ambito, per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative anche al servizio idrico integrato, previste dal decreto legislativo n. 152/2006, così come indicato dalla legge regionale n. 5/2016 analizzando eventuali ipotesi di aggregazione delle gestioni mediante operazioni societarie
Dir_5	Interporto - centro ingrosso di Pordenone spa	Diretta	gestione di centri di movimentazione merci (interporti) escluso facchinaggio	15,34	mantenimento della partecipazione nel breve termine con la previsione della dismissione della propria quota societaria, d'intesa con il socio di riferimento (CCIAA di Pordenone) appena completati gli interventi di cui alla convenzione sottoscritta per terminare le attività del PIP
Dir_6	Pordenone Fiere spa	Diretta	organizzazione, diretta o tramite terzi, manifestazioni fieristiche, sotto forma di fiere generali, fiere specializzate, mostre mercato	43,485	mantenimento della partecipazione considerata l'attività svolta dalla società per lo sviluppo economico locale verificando la possibilità di eventuali percorsi di potenziamento dell'offerta delle attività economiche del territorio della società dando mandato alla stessa per allargare la compagine societaria con l'ingresso di associazioni di categoria e/o privati, anche esterne al territorio regionale

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
Contenimento dei costi	====	====	====	====	====
Cessione/Alienazione quote	Dir_1	ATAP spa	31,8551	la tempistica della cessione dovrà tenere conto della sentenza sull'aggiudicazione definitiva della gara europea a procedura aperta da parte della Regione FVG, attualmente aggiudicata a favore della società TPL srl; il TAR del FVG ha accolto il ricorso principale proposto da Busitalia-Sita Nord srl annullando gli atti impugnati solo nella parte riguardante le valutazioni espresse, dei relativi verbali, dalla commissione di gara, a partire dal verbale n. 6 incluso	
Liquidazione	====	====	====	====	====
Fusione/Incorporazione	====	====	====	====	====

- 4) di incaricare gli organi ed il responsabile interessato, secondo le rispettive competenze, di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di tutti gli atti necessari e conseguenti a dare efficacia ai contenuti della presente deliberazione;
- 5) di dare atto che in ordine alle partecipazioni indirette, cioè per quelle detenute da una PA per il tramite di una società a controllo pubblico da parte della medesima, così come meglio specificato nelle motivazioni in premessa indicate, nessuna decisione, ai fini del TUSP e, quindi, della ricognizione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, è rilevante per l'Amministrazione comunale di Pordenone;
- 6) di dare atto che, come previsto dal 2<sup>a</sup> comma dell'art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, il presente provvedimento costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 612 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, con propria deliberazione n. 4 del 30 marzo 2015;
- 7) di comunicare l'esito della ricognizione, come stabilito dal 3<sup>a</sup> alinea del 1<sup>a</sup> comma dell'art. 24 del TUSP, con le modalità di cui all'art. 17 del decreto legge n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014;
- 8) di dare atto, altresì, che il provvedimento di ricognizione sarà inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'art. 15, così come specificato dal 4<sup>a</sup> alinea del 1<sup>a</sup> comma nonché dal 3<sup>a</sup> comma dell'art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
- 9) di trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal comune di Pordenone;
- 10) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della vigente normativa, stante la necessità di procedere con tempestività all'adozione dei provvedimenti necessari al fine di rispettare il dettato normativo.

Con successiva votazione

delibera

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi della vigente normativa, stante la necessità di procedere con tempestività all'adozione dei provvedimenti necessari al fine di rispettare il dettato normativo.

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PEROSA PRIMO

CODICE FISCALE: PRSPRM57D04C714C

DATA FIRMA: 14/09/2017 11:06:51

IMPRONTA: 517184858FF8AB9F7DCFD5CE07E875C5E98BCB6E6A2820E1A05575D00E7A37B  
5E98BCB6E6A2820E1A05575D00E7A37BF791DF5EAA66511BA1ACFE6836E8895C  
F791DF5EAA66511BA1ACFE6836E8895CE8A488E55F48459E82F1714A2B9793A6  
E8A488E55F48459E82F1714A2B9793A6BAB9704A8ADFFBB05D34052122C93BA2

NOME: SABRINA PAOLATTO

CODICE FISCALE: PLTSRN71C57I403G

DATA FIRMA: 15/09/2017 10:44:33

IMPRONTA: C8F637999250E8DEE75C8B400ADF0663B4D9E14AE7E14564B4453DEE428798D7  
B4D9E14AE7E14564B4453DEE428798D7D05213DCD73773D28F42196C5B9DE7A6  
D05213DCD73773D28F42196C5B9DE7A6D991C43E29A811B4EAAF3C70B4AF3A5D  
D991C43E29A811B4EAAF3C70B4AF3A5D542813E5F797E29EDB2E03BD142F0425